



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 892 SEDUTA DEL 06/09/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI “CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER DANNI CAUSATI DALLE SPECIE PROTETTE ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA O DALLA FAUNA SELVATICA NEGLI AMBITI PROTETTI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA”

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 7 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**APPROVAZIONE DEI “CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER DANNI CAUSATI DALLE SPECIE PROTETTE ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA O DALLA FAUNA SELVATICA NEGLI AMBITI PROTETTI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA”** e la conseguente proposta dell'Assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare i “*CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER DANNI CAUSATI DALLE SPECIE PROTETTE ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA O DALLA FAUNA SELVATICA NEGLI AMBITI PROTETTI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA*”, documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), dando atto che lo stesso sarà inviato al vaglio della Commissione Europea;
2. di stabilire che il presente regime di indennizzo dei danni alle produzioni agricole e zootecniche causati da specie animali protette da direttive unionali e nazionali o causati da specie selvatiche all'interno delle aree protette, di cui alla legge nr. 394/91, legge regionale nr. 9/1995, legge nr. 157/92 e legge regionale nr. 14/1994, delibere regionali nrr. 6562/1987 e 1470/2008 si applica quanto previsto al Capo I e II, e all'art. 29, del Regolamento UE 2472/2022;
3. di attivare la procedura di esenzione trasmettendo le informazioni sintetiche della presente misura di aiuto esentata a norma del Regolamento UE nr. 2472/2022 della Commissione, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del medesimo regolamento, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
4. di incaricare il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria ad espletare gli adempimenti conseguenti e ad apportare le eventuali modifiche all'allegato A su richiesta della Commissione Europea, qualora si rendessero necessarie;
5. di rinviare la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad avvenuta conclusione della procedura.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: APPROVAZIONE DEI “CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER DANNI CAUSATI DALLE SPECIE PROTETTE ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA O DALLA FAUNA SELVATICA NEGLI AMBITI PROTETTI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA”.

La legge nr. 157/1992 prevede, all’art. 10, l’individuazione per una quota dal 20 al 30 per cento di territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione a protezione della fauna, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, in cui è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.

La stessa legge, all’art. 26, comma 1, stabilisce che ogni Regione costituisca un fondo destinato, tra l’altro, ai risarcimenti per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall’attività venatoria, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi delle tasse di concessione regionale per lo svolgimento dell’attività venatoria, di cui all’art. 23 della medesima legge; La legge regionale nr. 17 del 29 luglio 2009, sulle norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria stabilisce, all’art. 3, che è direttamente a carico della Regione l’indennizzo di danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alle produzioni agricole all’interno delle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, nonché dei danni causati dalla fauna selvatica e inselvatichita alle produzioni zootecniche nei territori di propria competenza.

Dalla legge regionale nr. 17 del 29 luglio 2009 discende il regolamento regionale di attuazione nr. 5 del 24 febbraio 2010.

La legge 6 dicembre 1991, nr. 394 “Legge quadro sulle aree protette” prevede all’art. 2 la classificazione delle aree naturali protette, tra cui sono individuati i parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali.

La legge regionale nr. 17/2009, stabilisce in dettaglio quanto segue:

- la predisposizione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 19, legge nr. 157/1192, e dall’art. 28, legge regionale nr. 14/1994, di piani finalizzati alla riduzione delle specie selvatiche nell’intero territorio regionale, fino al livello compatibile, tra l’altro, con le produzioni zoo-agroforestali e la prevenzione del rischio sanitario;
- lo stanziamento annuale dei fondi destinati al pagamento dell’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alle produzioni agricole nel territorio libero all’uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, da assegnare a ciascun Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, e quelli destinati per i danni accertati nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali;
- lo stanziamento dei fondi per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare lupo e orso, ed inselvatichita alle produzioni zootecniche che riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo, purché non abbandonati, nonché ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare;

Il Regolamento UE 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L327 il 21/12/2022, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

La lettera del 20/04/2017 di chiarimento della Commissione europea (Direzione generale dell'Agricoltura ed dello Sviluppo rurale) stabilisce che possono essere considerati animali protetti le specie tutelate secondo una legislazione nazionale o regionale, indipendentemente dalla loro inclusione all'interno delle Direttive Uccelli ed Habitat, ma anche ogni specie di animali selvatici presenti in un parco nazionale o in altri ambiti protetti, chiaramente identificabili, ai sensi di altra legislazione nazionale o regionale.

In particolare, per animali protetti si intendono:

- le specie protette dalle direttive comunitarie 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, le specie indicate all'art. 2, comma 1, legge nr. 157/1992;
- uccelli e mammiferi viventi nei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali di cui alla legge nr. 394/1991, nelle oasi di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a), legge nr. 157/1992 e nelle aree demaniali precluse all'esercizio venatorio (dgr 6562/1987 e dgr 1470/2008)

Richiamato il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo 1, Sezione 2 sugli aiuti concessi dagli Stati alle imprese, sulla base delle predette indicazioni, si vuole costituire un regime di aiuti finalizzato all'indennizzo dei danni alle produzioni agricole, a carico della Regione, causati dalla fauna selvatica protetta, in particolare da lupo e orso o che si verificano all'interno degli ambiti protetti.

Al regime e agli oneri destinati a far fronte all'indennizzo dei danni alle produzioni agricole e agli allevamenti zootecnici arrecati da specie protette o negli ambiti protetti dalla fauna selvatica, ai sensi delle direttive unionali e nazionali, di cui alla legge nr. 394/91, legge nr.157/92, art. 10, comma 8 let. a), e l.r. nr. 14/1994, art. 15, e delibere regionali nrr. 6562/1987 e 1470/2008 si applica quanto previsto al Capo I e II, e all'art. 29, del Regolamento UE 2472/2022;

In particolare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2472:

- lo stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle informazioni sugli aiuti di Stato elencate nel medesimo articolo;
- la Commissione pubblica sul suo sito web le informazioni fornite dagli Stati membri nonché il link ai siti web relativi agli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri.

Inoltre ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del regolamento, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare i *"CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER DANNI CAUSATI DALLE SPECIE PROTETTE ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA O DALLA FAUNA SELVATICA NEGLI AMBITI PROTETTI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA"*, documento allegato quale parte integrante

e sostanziale del presente atto (Allegato A), dando atto che lo stesso sarà inviato al vaglio della Commissione Europea;

2. di stabilire che il presente regime di indennizzo dei danni alle produzioni agricole e zootecniche causati da specie animali protette da direttive unionali e nazionali o causati da specie selvatiche all'interno delle aree protette, di cui alla legge nr. 394/91, legge regionale nr. 9/1995, legge nr. 157/92 e legge regionale nr. 14/1994, delibere regionali nrr. 6562/1987 e 1470/2008 si applica quanto previsto al Capo I e II, e all'art. 29, del Regolamento UE 2472/2022;
3. di attivare la procedura di esenzione trasmettendo le informazioni sintetiche della presente misura di aiuto esentata a norma del Regolamento UE nr. 2472/2022 della Commissione, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del medesimo regolamento, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
4. di incaricare il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria ad espletare gli adempimenti conseguenti e ad apportare le eventuali modifiche all'allegato A su richiesta della Commissione Europea, qualora si rendessero necessarie;
5. di rinviare la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad avvenuta conclusione della procedura.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 18/08/2023

Il responsabile del procedimento
Francesco Grohmann

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 18/08/2023

Il dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
Faunistica-venatoria

Francesco Grohmann

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/08/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE

- Michele Michelini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morrone ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 05/09/2023

Assessore Roberto Morrone
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11688 DEL 08/11/2023

OGGETTO: L.R. nr. 17/2009 - Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica protetta alle produzioni zootecniche e dalla fauna selvatica alle produzioni agricole in ambiti protetti - Procedura di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del Reg. UE nr. 2472/2022 della Commissione – DGR nr. 892/2023 - Adozione del regime di aiuti in esenzione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la delibera di Giunta regionale nr. 892 del 06/09/2023, e il relativo allegato, con la quale è stata avviata la procedura di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) nr. 2472/2022 della Commissione del 14/12/2022 per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e agli allevamenti zootecnici causati dalla fauna selvatica protetta, in particolare il lupo e l'orso;

Ricevuto il codice assegnato alla procedura di esenzione del presente regime di aiuti riportato nell'**allegato A** alla presente determinazione dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Assicurato che, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 9 del Reg. UE nr. 2472/2022 della Commissione, vengano pubblicate le informazioni sintetiche e i documenti pertinenti del presente regime di aiuti in un sito web esaustivo;

Ritenuto, altresì, provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria la dgr nr. 892/2023, limitatamente all'atto deliberativo, e la presente determinazione dirigenziale, unitamente all'**allegato A**;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1. dichiarare l'**allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare, nel rispetto dell'art. 9 del Reg. UE nr. 2472/2022, sul sito web istituzionale della Regione Umbria, all'interno della sezione relativa agli aiuti di Stato, al link <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bandi-e-aiuti-di-stato> ,gli atti definitivi del presente regime di aiuti concessi in esenzione;
3. di pubblicare la dgr nr. 892/2023, limitatamente all'atto deliberativo, e il presente atto dirigenziale, unitamente all'**allegato A**, sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
4. l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 08/11/2023

L'Istruttore
Augusto Pelliccia
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/11/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Francesco Grohmann
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/11/2023

Il Dirigente
Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

Allegato A

Regime di aiuti, di cui all'art 29 del Reg. UE 2022/2472 della Commissione, per l'erogazione dei contributi per i danni causati dalle specie protette alla produzione zootecnica e dalla fauna selvatica alla produzione agricola negli ambiti protetti.

Aiuti di Stato nr. SA.109961

Stato Membro: Italia

Regione: Regione Umbria

Oggetto e Titolo del regime di aiuto

Indennizzi per danni causati dalle specie protette alla produzione zootecnica e dalla fauna selvatica alle produzioni agricole negli ambiti protetti della Regione Umbria.

Obiettivo dell'aiuto

Con il regime di cui trattasi si prevedono ad indennizzare i danni causati dalle specie protette alle produzioni zootecniche e quelli causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole all'interno degli ambiti protetti.

Base giuridica

Legge Regionale 29 luglio 2009, n. 17 "Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria".

Regolamento Regionale 24 febbraio 2010, n. 5 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria".

Delibera di Giunta regionale nr. 892 del 06/09/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEI *CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER DANNI CAUSATI DALLE SPECIE PROTETTE ALLA PRODUZIONE ZOOTECNICA O DALLA FAUNA SELVATICA NEGLI AMBITI PROTETTI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA*"

Durata

Dalla data di comunicazione delle informazioni relative all'aiuto esentato alle condizioni previste dall'art. 29 del Reg. Ue 2022/2472 DELLA COMMISSIONE e fino al 31/12/2029.

Dotazione finanziaria

La dotazione globale ammonta ad € 1.764.000,00 . L'autorità che concede gli aiuti è la Regione Umbria.

Beneficiari

L'aiuto è concesso a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), così come definite nell'allegato I del Reg. (UE) 2022/2472, attive nella produzione agricola primaria, di cui all'art. 1 punto 1 lett. a), del medesimo regolamento.

Le grandi imprese non possono beneficiare del regime in oggetto.

Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo non supera l'importo a cui è ammissibile l'azienda.

Gli aiuti non potranno essere erogati alle imprese in difficoltà, a meno che le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute a danni causati dagli animali protetti o che si verifichino in ambiti protetti, vale a dire per i motivi, sulla base dei quali, si provvede ad adottare il presente regime di aiuti.

Intensità massima di aiuto

Il tasso di aiuto previsto è pari al massimo al 100% dei costi ammissibili.

Link al testo integrale della misura di aiuto

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bandi-e-aiuti-di-stato>

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Umbria - Direzione Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria - Via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia .

PARTE II

Obiettivi principali

L'aiuto è volto a indennizzare i danni alle produzioni zootecniche da predazione provocati dalla fauna protetta, in particolare il lupo e l'orso, nonché i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole in ambiti protetti, così definiti secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni contenute, rispettivamente, nel Capo I e nell'art. 29, Reg. Ue 2022/2472 della Commissione, in particolare:

2. I danni alle produzioni zootecniche, su attestato del Servizio Veterinario delle Unità Sanitarie Locali competenti territorialmente (AUSL), sono accertati sulla base del nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto.

3. I danni alle produzioni agricole sono accertati a cura di tecnici incaricati del sopralluogo.

3. I danni sono valutati e calcolati individualmente a ciascun beneficiario, e quindi erogati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

4. Il regime di aiuto è adottato e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro un termine di tre e quattro anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno.

5. I costi ammissibili, ossia i costi subiti come conseguenza diretta ed indiretta (come di seguito specificato) dell'evento che ha determinato il danno, sono stimati, sulla base del formale accertamento del danno, dagli Uffici del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistico-Venatoria della Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

I costi ammissibili comprendono:

a) animali uccisi (o destinati alla morte per le ferite riportate dall'aggressione) e piante distrutte: calcolati in base al valore di mercato;

b) costi indiretti: costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti come conseguenza dell'attacco;

Dall'importo del singolo contributo di indennizzo sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

La verifica del possesso dei requisiti di accesso al contributo è eseguito dagli Uffici Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistico-Venatoria della Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale, su dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso.

Al fine di attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi, la Regione Umbria chiede alle aziende interessate l'adozione di sistemi di difesa da eventuali attacchi predatori alle specie allevate e alle colture, quali recinzioni elettriche, recinzioni metalliche, dissuasori faunistici, cani da guardiania, ecc..

8. Gli aiuti sono previsti fino al 100 % dei costi ammissibili diretti e indiretti.

9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni, compresi i pagamenti percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

L'azienda non deve aver richiesto, e non deve richiedere successivamente, altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto del presente regime di aiuti.

L'aver ottenuto rimborsi assicurativi per l'evento predatorio deve essere obbligatoriamente dichiarato in sede di denuncia/richiesta di indennizzo.

Ulteriori informazioni

I beneficiari sono le aziende aventi sede anche in altre Regioni, dotate di partita IVA agricola, che producono prodotti agricoli, di cui all'Allegato I, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purché conducano un'unità locale o un allevamento nella Regione Umbria, sul cui territorio abbiano subito il danno.

I danni indennizzabili alle produzioni zootecniche riguardano esclusivamente gli allevamenti di bovini, equini, ovini e caprini al pascolo, purché non abbandonati, nonché gli ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare.

Il costo ammissibile diretto (animali uccisi) è valorizzato dalla Regione Umbria, con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini ISMEA, all'epoca del danno, per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, tenuto conto comunque, della produttività e il valore di mercato dello stesso e delle finalità produttive dell'azienda.

Nel caso di animali giovani il valore minimo indennizzabile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) bovini ed equini di peso vivo pari a chilogrammi 250;

b) ovini e caprini di peso vivo pari a chilogrammi 10.

I danni alle produzioni agricole sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, di seguito denominato ISMEA, all'epoca del danno, al netto delle spese necessarie per il conseguimento della produzione.

Alla produzione agricola oggetto di conferimento a consorzi di produttori, cantine sociali, ammassi e simili, si applica il prezzo pattuito tra produttore e soggetto ricevente, ove inferiore a quello valutato secondo le modalità di cui al punto precedente.

Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo non supera l'importo a cui è ammissibile l'azienda.

Si prevedono che i beneficiari siano oltre 1.200 e che l'importo della spesa annuale non superi i 252.000,00 euro per cui la spesa sarà di 1.764.000,00 euro fino al 31.12.2029 .

L'aiuto è concesso in forma di sovvenzione diretta.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale .

L'aiuto può essere concesso dalla data di attivazione del presente Regime di Aiuto.

L'aiuto può riguardare gli eventi che hanno determinato il danno, anteriori fino a tre anni, ma deve essere versato entro quattro anni dalla data dell'evento.

L'aiuto può essere concesso fino al 31/12/2029.

L'aiuto è concesso automaticamente, dietro formale denuncia/richiesta di indennizzo, quando sono soddisfatti i suddetti criteri, nell'ambito dell'importo stanziato.

L'aiuto è finanziato dal bilancio generale della Regione Umbria.

Presumibilmente la minaccia delle specie protette agli allevamenti zootecnici non sarà eliminata nel tempo. Potrà diminuire il rischio, grazie alle misure preventive ed, eventualmente, a forme di contenimento selettivo delle singole specie protette, ma non potrà essere ridotto a zero. Pertanto, se si vogliono salvaguardare dette specie, il regime dovrà essere protratto oltre il 31/12/2029.

L'aiuto non può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.

La regione Umbria si impegna a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.